

CCXCVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale». (140) (Continuazione della discussione):

MARRAS	5962-5963-5964-5968-5970-5971
CORRIAS, Presidente della Giunta	5962-5964-5971
(Votazione segreta)	5962
(Risultato della votazione)	5962
DE MAGISTRIS, relatore	5963-5969-5970-5971
PRESIDENTE	5964-5970-5971-5979
COVACIVICH	5969
GARDU	5969
MANCA	5969
MILIA DINO	5970
CASTALDI	5970
PAZZAGLIA	5979
ASQUER	5979

Interpellanza (Svolgimento):

DE MAGISTRIS	5957-5960
MURGIA, Assessore agli enti locali	5958-5960

Sull'ordine del giorno:

MANCA	5980
PRESIDENTE	5980-5981
PREVOSTO	5980
MILIA DINO	5980
CINGOLANI	5981
PULIGHEDDU	5981
COVACIVICH	5981
CORRIAS, Presidente della Giunta	5981

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza De Magistris all'Assessore agli enti locali. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Per sapere in quale misura sia da attribuire a fatti dolosi il terrificante dilagare degli incendi in questa stagione estiva e per conoscere quale azione sia stata concordata con gli organi di polizia per reprimere e prevenire gli incendi dolosi; quanti incendiari siano stati denunciati all'Autorità giudiziaria e quali somme siano state poste a disposizione degli organi investigativi per l'acquisizione di informazioni idonee alla identificazione dei colpevoli. L'interpellante chiede anche di conoscere se, accanto al rafforzamento dell'organizzazione e dei mezzi per la lotta contro gli incendi nelle campagne, è intendimento della Regione svolgere un'opportuna opera di propaganda tra i pastori per sradicare l'erroneo convincimento che i terreni percorsi dalle fiamme offrano più sollecitamenti pascoli più abbondanti». (276)

PRESIDENTE. L'onorevole De Magistris ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). Non ritengo di dover illustrare l'interpellanza perchè le domande poste mi paiono abbastanza chiare; attendo senz'altro la risposta dell'onorevole Assessore.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore agli enti locali ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

MURGIA (D.C.), *Assessore agli enti locali.* Dallo studio sull'andamento degli incendi in Sardegna, che l'ufficio antincendi ha potuto condurre servendosi degli scarsi elementi statistici forniti a partire dal 1950 dal Comando della Legione dei Carabinieri e dagli Ispettori forestali, parrebbe che il triste fenomeno, ricorrente ogni estate, sottostia ad una certa legge di periodicità. A due - tre annate normali, con limitato numero di incendi e danni relativamente modesti, segue una annata critica, e talvolta due annate consecutive di incendi numerosi, apportatori di grandi distruzioni. Critica è stata, ad esempio, l'annata del 1950, con circa 300 milioni di danni; normali invece il 1951, con 115 milioni, il 1952, con 70 milioni, ed il 1953 con 53 milioni. Assai critico il 1954, con il memorabile autunno siccitoso che rese necessari provvedimenti straordinari, fra i quali l'importazione di mangimi dal Continente e dall'America, con 500 incendi segnalati e oltre 500 milioni di danni. Normale il 1955, con circa 90 milioni, critico il 1956, con 576 incendi e 570 milioni di danni; criticissimo, e forse il più grave di questo secolo, il 1957, nel quale con 610 incendi segnalati si lamentarono distruzioni per oltre un miliardo e mezzo di lire.

Da notare che gli incendi segnalati nelle stazioni dei Carabinieri e nelle stazioni forestali sono non più di un quinto del totale di quelli effettivamente elencati; non costituiscono oggetto di segnalazione gli incendi apportatori di lievi o lievissimi danni perchè prontamente repressi o per la aridità dei terreni bruciati.

A questa legge di periodicità si dà una spiegazione, che per altro non è abbastanza esauriente, nella necessità che ravvisano i pastori, soprattutto i caprai, di diradare periodicamente i cespugli che, infittendosi in due - tre anni, limitano il terreno utilizzabile dal bestiame minuto impedendo talvolta persino di penetrare in tratti di terreno di una certa ampiezza. E' comune convinzione che gran parte degli incendi campestri vengano appiccati dai pastori, il

che è provato dal fatto che essi risultano, nella gran parte dei casi, autori degli incendi scoperti. A uguale conclusione porta la constatazione che alla critica annata del 1954, durante la quale venne distrutto anche il pascolo scadente non consumato in primavera ed estate seguì quella del 1955 con circa un terzo di incendi segnalati e circa un sesto dei danni registrati nell'annata precedente. A partire da 1956 il numero degli incendi si mantiene alto i danni, a partire dal 1958, sono stati limitati soltanto dal pronto intervento dei reparti di servizio regionale volontari antincendi e dall'aumentato numero di distaccamenti dei vigili del fuoco.

Il servizio regionale volontari antincendi, dopo una prima prova effettuata nel 1957 con 330 nuclei comunali rimasti abbandonati a se stessi privi di addestramento, nonchè di mezzi rapidi di trasporto e di collegamento, cominciò a funzionare nel 1958, in via di esperimento, con la costituzione di sette distretti di lotta antincendio presidiati e difesi da altrettante squadre dotate di moderne attrezzature, con una campagna la ciascuna e vedette collegate per mezzo di radiotelefono. Il risultato fu nettamente favorevole e, benchè fossero segnalati 536 incendi, danni sono ascisi a poco più di 200 milioni. Nel 1959, quando il servizio passò alle dipendenze di questo Assessorato, il numero delle squadre antincendi fu triplicato; le squadre effettuarono oltre 2.000 interventi su 1.400 incendi circa, in gran parte prontamente affrontati e domati, tanto che solo 253 furono oggetto di segnalazione e i danni si limitarono a circa 56 milioni. Nel 1960 furono create 10 nuove squadre regionali, giungendo a proteggere circa i 4 quinti dell'intero territorio dell'Isola i vigili del fuoco agiscono a Cagliari, Iglesias, Oristano, Nuoro, Macomer, Tempio ed Ozieri. Queste misure si dimostrarono provvidenziali perchè gli incendi, dal 10 giugno alla seconda metà di settembre, furono numerosissimi: ma si erano registrati in passato tanti incendi. Gli incendiari, volendo ad ogni costo raggiungere il loro intento, incominciarono ad appiccare il fuoco contemporaneamente in località diverse e assai spesso, in tempi successivi nella stessa lo

salità, con l'evidente proposito di rendere vano l'intervento dei reparti antincendi. Gli interventi delle squadre regionali furono oltre 5.000, su un quasi uguale numero di incendi contenuti il più delle volte su limitate estensioni di terreno, con l'impiego quotidiano di 938 volontari antincendi diretti in modo encomiabile da guardie forestali e carabinieri, oltre che con il valido concorso dei vigili del fuoco. Il danno complessivo ammontò a 206 milioni, importo che può ritenersi ben modesto in relazione alla terrificante situazione che si dovette affrontare.

Di tutti gli incendi campestri in Sardegna solo una minima parte (non più del 5 per cento) può attribuirsi a cause accidentali od occasionali (cioè, autocombustione, scintille sfuggite a locomotive, a motori a scoppio, cicche o cerini accesi buttati sbadatamente da passeggeri di auto e da viandanti). Non meno del 95 per cento sono da attribuirsi a opera volontaria e cosciente dell'uomo. Di questi, il 40 per cento circa costituiscono fatti contravvenzionali (violazione del divieto di bruciare stoppie o di accendere altri fuochi in campagna prima del 15 settembre senza osservare le norme precauzionali stabilite dalle disposizioni di legge e dalle autorità competenti). Il 50 per cento circa vengono appiccati da pastori per avere erba più abbondante dopo le prime piogge autunnali, ovvero, ma in minor numero, da contadini che intendono faticare meno per preparare il terreno per la semina. Questi incendi, pur essendo appiccati volutamente e lasciati incontrollati, sono considerati incendi colposi (fuochi accesi in tempo di divieto senza l'osservanza delle norme precauzionali per impedirne il dilagamento nelle proprietà altrui) e hanno causato solo pochi danni.

Gli incendi dolosi appiccati con la volontà di arrecare grave danno alla proprietà altrui, per vendetta personale o per altri motivi, costituiscono circa il 5 per cento del totale. E' stata più volte rappresentata al Governo, dalle autorità di pubblica sicurezza e dalla magistratura, la necessità di una legge speciale per la Sardegna, con norme più severe e più gravi pene contro gli incendiari.

Finora non si è riusciti ad ottenere i prov-

vedimenti invocati, non essendo la polizia giudiziaria di competenza di questo Assessorato, in quanto provvedono al riguardo gli uffici appositi dipendenti dai Prefetti (questure, commissariati di pubblica sicurezza, carabinieri, eccetera); questo Assessorato non può concordare alcuna azione per la prevenzione e repressione degli incendi con gli organi di polizia, i quali provvedono già direttamente al riguardo, rientrando l'attività di cui trattasi fra i loro compiti di istituto. Tuttavia, per l'attività esplicata da tali organi in questo campo e per il loro prezioso concorso e collaborazione alla costituzione ed impiego di reparti regionali antincendi dipendenti da questo Assessorato, è prevista una somma annua di lire 7.500.000 per erogazione di premi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 1 lettera b della legge regionale) al personale dell'arma dei Carabinieri, del Corpo forestale, della Questura e dei vigili del fuoco.

Come è noto, l'incendio è il delitto più difficile da scoprirsi; generalmente, infatti, il fuoco distrugge le tracce dell'incendiario e vi sono molti sistemi, ben conosciuti ed impiegati in ogni parte della Sardegna, che lasciano all'incendiario diverse ore di tempo per allontanarsi prima che si manifestino le prime fiamme. Vengono usate, da qualche parte, micce a lenta combustione, ma più spesso sono impiegati sistemi empirici, che raggiungono lo stesso effetto: corda pestata, salamini per imballaggio, sterco bovino, cestelli con mozziconi, e via dicendo. Simili materiali — in buon numero — sono stati recuperati in varie zone dal personale antincendi.

Le indagini di polizia giudiziaria in materia di incendi sono svolte prevalentemente dai Carabinieri e dalle guardie forestali, i quali, nel decorso anno, hanno conseguito i seguenti risultati: Legione Carabinieri, delitti scoperti numero 44, per i quali sono state denunciate per incendio colposo 22 persone; 39 persone sono state denunciate e due tratte in arresto per incendio doloso. Sono da aggiungere oltre un centinaio di persone denunciate per fatti contravvenzionali. Corpo delle guardie forestali, incendi scoperti 80, di cui 68 contravvenzionali, 7 incendi dolosi e 5 incendi colposi.

Sono state denunciate all'autorità giudiziaria numero 91 persone, di cui 7 per incendio doloso, 8 per incendio colposo e le altre per contravvenzione. Le persone denunciate sono, per circa il 90 per cento, pastori e contadini.

Con il rafforzamento dell'organizzazione antincendi sono stati perfezionati i mezzi di lotta con distribuzione di nuove attrezzature, di cui l'esperienza ha dimostrato l'utilità per combattere il fuoco. Il rafforzamento dell'organizzazione e dei mezzi di lotta si è dovuto contenere nei limiti delle modeste assegnazioni di bilancio e non si è potuto fare di più per estendere l'organizzazione a tutta l'Isola (circa un quinto del territorio è ancora scoperto) perchè gli uomini impiegati nell'attività di repressione costano, per ogni stagione estiva, circa 100.000 lire l'uno, mentre è assai elevato il costo dell'attrezzatura, specie delle campagnole per i trasporti, e degli apparati radiotelefonici per il collegamento dei posti di avvistamento con i centri di soccorso.

Alla propaganda tra i pastori, per sradicare l'erroneo convincimento che i terreni percorsi dalle fiamme offrano pascoli più abbondanti, provvede già da tempo, anche con conferenze tenute da funzionari nei singoli Comuni, il Corpo forestale, su direttive impartite dall'Assessorato all'agricoltura e foreste.

E' intendimento della Regione provvedere ad una efficace azione di prevenzione degli incendi, da un lato prospettando i danni notevoli prodotti dagli incendi sull'economia agricola sarda (danni che, in definitiva, si riflettono sulla generalità) e dall'altro operando per sradicare fra i pastori l'opinione che i pascoli che spuntano sui terreni bruciati siano più abbondanti e sostanziosi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Mi dichiaro soddisfatto della documentazione che l'Assessore ha portato nel corso della risposta all'interpellanza e mi dichiaro soddisfatto di apprendere che gli incendi dolosi rappresentano solamente il 5

per cento; sono calcoli molto empirici, ma lo ordine della grandezza è sostanzialmente tranquillante. Il numero degli incendi denunciati come dolosi, rispetto a quelli per i quali sono intervenute le squadre, fa sì che siano rimasti praticamente impuniti 200 incendiari dolosi. E questo è un pò il lato debole della questione. La Regione non ha purtroppo competenza in materia, ma io suggerisco un maggior interessamento alla lotta contro gli incendi dolosi perchè l'incendio colposo, in genere, arreca meno danno. Infatti, chi ha appiccato il fuoco su un terreno, per quanto gli possa sfuggir di mano, ha certo interesse a controllarlo, mentre invece chi lo appicca per recare danno a terzi, si guarda bene dal controllare i danni prodotti dalle fiamme. Quindi, il grosso dei danni è da attribuire agli incendi dolosi, che pure sono in minor numero.

Occorre dunque un maggior interessamento come suggerisco attraverso la mia interpellanza, mettendo a disposizione degli organi investigativi delle somme per l'acquisizione delle informazioni in materia. Sappiamo benissimo che non si possono combattere frontalmente gli incendiari, ma si deve lottare con il vecchio sistema delle informazioni: è il sistema che richiede il necessario lubrificante.

Per quanto invece riguarda la propaganda per indurre quanti erroneamente ricorrono a fuoco credendo di ricavarne un beneficio — pastori —, sono dell'avviso che le conferenze lascino il tempo che trovano. L'opera di avvicinamento individuale è difficile, d'accordo ma è l'unica maniera che dà speranza di giungere a risultati pratici. Credo che a questo riguardo qualche cosa di concreto possano fare gli Ispettorati provinciali. Si potrebbero impegnare i funzionari, per un dovere civico, a spendere le parole necessarie ad instillare il concetto di difesa del patrimonio arboreo. Lo scorso anno si sono avute anche vittime umane. E proprio in virtù di questo che ogni sforzo deve essere condotto. Mi permetto di suggerire all'Assessore una certa quale revisione del sistema di pagamento delle squadre antincendio.

MURGIA (D.C.), Assessore agli enti locali. Lo abbiamo già fatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Benissimo, grazie.

Continuazione della discussione del disegno di legge:
«Norme per l'elezione del Consiglio regionale». (140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale».

Prosegue la discussione degli articoli.
Si dia lettura dell'articolo 40.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 40

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 41

I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della se-

III LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

22 MARZO 1961

zione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dello istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'articolo 21 al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Marras - Cherchi - Cardia - Prevosto - Lay. Se ne dia lettura.

ABIS, Segretario ff.:

«Se ne propone la soppressione».

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare questo emendamento.

MARRAS (P.C.I.). Il significato della soppressione che proponiamo è stato chiarito stamane nel corso del mio intervento, per cui non ritengo di dilungarmi per illustrare l'emendamento. Noi non contestiamo il diritto e la facoltà ai ricoverati nelle case di cura e nelle case di salute di esprimere il proprio voto. D'altronde, il testo unico del 1948, sul quale si fondavano le norme per la elezione del Consiglio regionale, non contestava questo diritto. Ciò che noi contestiamo è che all'interno dei luoghi di cura, degli ospizi, dei ricoveri, possano essere istituiti seggi elettorali fintanto che ai candidati non sia consentito in modo alcuno

di entrare in questi luoghi a svolgere propaganda elettorale, nè scritta nè orale; fintanto che non verrà in legge garantita la possibilità, ad ogni gruppo politico concorrente, di entrare nei luoghi di cura e nei ricoveri per svolgere la propaganda elettorale scritta e orale, noi ci opporremo a questa norma. Riteniamo che i ricoverati in questi posti debbano andare a votare come gli ammalati comuni e normali, cioè nei seggi della circoscrizione territoriale nella quale ha sede il luogo di cura. Questo è il nostro pensiero.

Ci opponemmo (tutti i partiti di opposizione, di sinistra e di destra, si schierarono con noi al Parlamento nel 1956) quando fu per la prima volta introdotta una norma di questo genere nella legislazione elettorale italiana; non abbiamo nessuna ragione di abbandonare ora la posizione assunta in quella circostanza. Per noi, questa norma di legge non garantisce la libertà di voto: i risultati elettorali che stamattina ho presentato al Consiglio lo dimostrano. In ognuno di questi seggi il partito di maggioranza riscuote l'85-90 per cento dei voti, percentuale che non corrisponde assolutamente alle medie dei voti che riporta negli altri seggi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è contraria all'emendamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Marras - Cherchi - Cardia - Prevosto - Lay.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	22
contrari	32
astenuiti	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corona Loddo Claudia - Corrias - Costa - Covacicich - Dedola - Del Rio - De Magistris - De Martis - Deriu - Dettori - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Melis - Milla Dino - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pinna - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sassu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Tola - Torrente - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Non essendo stato approvato l'emendamento Marras e più, si intende approvato l'articolo 42. Si dia lettura dell'articolo 43.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 43

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'articolo 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, numero 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possano accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). L'articolo 43 contiene norme che il Presidente della Commissione o il Presidente della Giunta dovrebbero illustrare, perchè non siamo riusciti assolutamente a trovarne traccia nel Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati. Il secondo capoverso dell'articolo dice: «Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possano accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente». In sostanza, il

Testo Unico nazionale prevede che nei luoghi di cura con oltre 200 letti si istituisca un seggio elettorale. La commissione introduce una norma, che non ritrovo nella legislazione nazionale, secondo la quale sarebbe consentito di portare l'urna di letto in letto per permettere ai degenti di votare. La legislazione nazionale non prevede questa possibilità nei luoghi in cui vi sia un seggio regolarmente costituito, ma la prevede soltanto nel caso in cui il seggio si sposta dalla sua sede naturale e si reca provvisoriamente nel luogo di cura o nell'ospedale. Quindi, questa è una norma nuova, della quale noi proponiamo la soppressione. Se affermiamo di voler recepire la legislazione nazionale in questo campo, recepiamola senza introdurre modifiche sostanziali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Marras - Cherchi - Cardia - Prevosto - Lay. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Sopprimere il secondo comma».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. La norma cui si riferisce l'emendamento soppressivo del collega Marras è implicitamente contenuta nel Testo Unico, tant'è che si fa riferimento all'articolo seguente, che, praticamente, è l'articolo 53 del Testo Unico. Nel Testo Unico era previsto, per le sezioni ospedaliere fisse, che si spostasse il seggio nelle case di cura minori a raccogliere il voto degli ammalati, fossero o no questi spostabili. Abbiamo ritenuto, in Commissione, che *a fortiori* questo movimento del seggio dovesse avvenire nella sezione ospedaliera; si verrebbe a creare altrimenti una situazione di inferiorità rispetto agli ammalati che si possono spostare nelle minori case di cura e nelle quali va il seggio elettorale più vicino a raccogliere i voti. Se ciò non è previsto dalla legislazione nazionale, il legislatore ha creato una situazione di inferiorità nei confronti dei ricoverati dei grandi ospedali, molti dei quali, e

cioè coloro che non sono in grado di spostarsi, non potrebbero esprimere il loro voto. Con l'interpretazione che diamo noi della norma nazionale, permettiamo a tutti i degenti di votare.

MARRAS (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Marras, lei ha già parlato.

MARRAS (P.C.I.). Intendo dimostrare che esiste una forzatura nella interpretazione dell'onorevole De Magistris.

PRESIDENTE. Se accordassi la parola per questi motivi, la discussione si protrarrebbe all'infinito. Qual'è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo con la interpretazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Marras e più. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 44

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della Sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa

nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in plico, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 45

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 42 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

ABIS, *Segretario ff.*:

Art. 46

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con lo aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dello accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 47

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

ASARA, Segretario:

Art. 48

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'articolo 57.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

ASARA, *Segretario*:

Art. 49

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il Segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 50, 51 e 52. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni semplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

ASARA, *Segretario*:

Art. 50

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari e tre in quella di Nuoro.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al numero 2 dell'articolo 15, siano in testa alla lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 51.

ASARA, *Segretario*:

Art. 51

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe

tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, lo elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime espresse seguendo l'ordine della scrittura, da sinistra a destra e dall'alto in basso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

ASARA, Segretario:

Art. 52

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri

coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi l'incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

ASARA, Segretario:

Art. 53

Se l'elettore non vota entro la cabina il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

ASARA, Segretario:

Art. 54

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituirla.

re nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 49, è annotata la consegna della nuova scheda.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

ASARA, Segretario:

Art. 55

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede indi a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Marras - Cherchi - Asquer - Colia - Nanni. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Sopprimere dal 2.o comma compreso alla fine».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per illustrare questo emendamento.

MARRAS (P. C. I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che questa, fra tutte le norme contenute nel disegno di legge, sia la più innovatrice. Essa proroga le votazioni di mezza giornata. Noi riteniamo che una tale norma non abbia alcuna necessità di essere recepita nella legge per l'elezione del Consiglio regionale. Si è parlato di un adeguamento alla legislazione nazionale. E' bene che il Consiglio prenda atto del fatto che noi saremmo la unica Regione a Statuto speciale a votare per un giorno e mezzo; altre Regioni, come la Sicilia e il Trentino - Alto Adige, nelle quali la maggioranza è della Democrazia Cristiana, non hanno ritenuto di dover accogliere questa norma. La Sicilia ha votato appena un anno fa e le votazioni sono avvenute in una sola giornata; il Trentino-Alto Adige ha votato appena quattro mesi fa, il 7 novembre, e non ha ritenuto di dover recepire la norma della legge nazionale.

Non vedo pertanto perchè l'unica Regione a Statuto speciale che recepisca questa norma debba essere la nostra, tanto più che non vi è alcuna necessità di farlo. Si vota con una scheda sola, anzichè con due schede come avviene talvolta. Aggiungo che stamane è stata affacciata una preoccupazione di ordine finanziario, relativamente alla capienza di bilancio. E si è respinto il nostro emendamento sul compenso ai rappresentanti di lista adducendo motivi di economia. Ebbene, prorogando le elezioni di un'altra giornata, noi graviamo il bilancio regionale di una spesa che si aggira sui 25 milioni.

COVACIVICH (D.C.). Ne è stato tenuto conto.

MARRAS (P.C.I.). Ogni seggio è costituito da un Presidente, con diaria di 3 mila lire, cinque scrutatori, con diaria di 2 mila lire, un Segretario, con diaria di 2 mila lire. Quindici mila lire per ogni seggio, più le missioni per i funzionari dello Stato che hanno particolari qualifiche. Nelle elezioni del 1957 i seggi della nostra regione erano, per l'esattezza, 1316; vi sarà ora certamente un aumento di qualche centinaio, rispetto al 1957, e sul bilancio regionale graverà una maggiore spesa di 25 milioni. Porto l'argomento per dimostrare ai colleghi della maggioranza relativa che queste ragioni vengono da loro sostenute per respingere determinate proposte e per approvarne altre che sono pressochè equivalenti.

Simile preoccupazione anche per noi avrebbe una importanza relativa, se la maggiore spesa fosse legata all'esigenza di una maggiore democratizzazione del sistema elettorale. Riteniamo, peraltro, che in un giorno le elezioni regionali possano consentire l'afflusso normale alle urne di tutti gli elettori.

Gli argomenti portati, nel corso della discussione, sui turni di lavoro sono piuttosto deboli. I turni di lavoro sono un fenomeno economico e sociale estremamente più rilevante in paesi come la Francia, il Belgio, l'America, e ciò nonostante il sistema elettorale si esaurisce in una sola giornata. Per altre Regioni del Paese, come la Val d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, che sono molto più industrializzate della nostra, la esperienza ha dimostrato che queste preoccupazioni non hanno ragione di essere: infatti, le percentuali dell'86-87 per cento registrate, che sono tradizionali in ogni elezione regionale, dimostrano che la gran parte del corpo elettorale è in grado, dalle 6 del mattino alle 22 della sera, di recarsi comodamente ad esprimere il proprio diritto e il proprio dovere di voto. Noi, perciò, insistiamo affinché venga conservato il vecchio sistema.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Gardu. Ne ha facoltà.

GARDU (D.C.). Siamo favorevoli al mantenimento dell'articolo. Il relatore stamattina ne spiegava lucidamente le finalità, che non sono tanto quelle di incrementare la percentuale dei votanti, quanto quelle di facilitare l'esercizio del voto. Egli citava il caso di un conducente, di un fattorino di una autolinea pubblica, il quale torni la sera tardi stanco a casa e in un certo qual modo non abbia nè il tempo, nè la voglia di andare ad esprimere il suo voto.

A queste considerazioni, che sono obiettivamente esatte, aggiungo che noi dobbiamo, in un periodo in cui i lavori agricoli sono particolarmente intensi, assicurare il turno nelle aie, dove i contadini si debbono trattenere anche per sorvegliare il prodotto del loro lavoro. Non vale dire che le altre Regioni a Statuto speciale votano in un solo giorno; può darsi che, in seguito a questa nostra legge, la Sicilia, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige s'accorgano che non loro, ma noi abbiamo ragione nel protrarre l'esercizio di voto, e recepiscano la nostra norma.

Quanto all'aspetto finanziario, debbo dire che l'osservazione dell'onorevole Marras non mi pare pertinente, perchè la Commissione finanze ha già approvato la legge nel suo complesso ...

MANCA (P.C.I.). Comunque, sul problema della spesa non ha risposto.

GARDU (D.C.). Forse non mi sono spiegato bene: la Commissione seconda ha approvato la legge nel suo complesso e ha pertanto superato i problemi di natura finanziaria che questo articolo comporta. Tornare su un problema che la seconda Commissione ha già risolto, mi sembra inutile.

MANCA (P.C.I.). Siete voi che muovete obiezioni di carattere finanziario al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Il collega

Marras dimentica che le elezioni terminerebbero comunque alle 22 e che lo scrutinio entro la mezzanotte non potrebbe mai esaurirsi. Quindi, la spesa per il lunedì si dovrebbe sempre prevedere ugualmente.

MILIA DINO (P.D.I.). Non per il martedì, però.

CASTALDI (D.C.). Se i Presidenti sono lenti come lei.

MILIA DINO (P.D.I.). Meno lento di quanto lei ritiene.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Il lunedì, dalle 14 alle 24, la maggior parte delle sezioni completano lo spoglio.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto; non essendo però tutti i presentatori presenti in aula la richiesta non può considerarsi valida.

MARRAS (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

MARRAS (P.C.I.). Sulla eccezione da lei posta.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola. Se i proponenti della domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto non sono presenti in aula, la votazione si intende...

MARRAS (P.C.I.). Mi consenta almeno di osservare che questo rilievo non fu fatto la settimana scorsa per l'emendamento sull'I.S.O. L.A.; i 12 proponenti non erano presenti in aula. Mi sorprende che si faccia questo rilievo per la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Qualcosa può sempre sfuggire; e lei ha fatto male a non farmi rilevare la assenza dei presentatori della richiesta in quella circostanza.

MARRAS (P.C.I.). Se mi consente, onorevole Presidente, ritiro la richiesta scritta.

PRESIDENTE. Onorevole Marras, siamo in sede di votazione.

MARRAS (P.C.I.). Secondo il Regolamento, si può fare anche verbalmente la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Marras, lei non ha diritto di parlare.

Metto in votazione l'emendamento Marras e più. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

MARRAS (P.C.I.). Io sono convinto che...

PRESIDENTE. Lei è convinto, ma chi interpreta il Regolamento durante la seduta è il Presidente; ritengo che non sia necessario richiamare anche questa norma.

Metto in votazione l'articolo 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

ASARA, *Segretario*:

Art. 56

Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Marras - Cherchi - Asquer - Colia - Nanni. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Se ne propone la soppressione».

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

L'onorevole Marras ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARRAS (P.C.I.). Rinuncio a illustrare l'emendamento; insisto perchè l'emendamento venga votato a scrutinio segreto. Ritengo valido il rilievo, fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio, che l'assenza dei firmatari della richiesta a scrutinio segreto renda nulla la richiesta; però, per questo articolo...

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Marras. Si pone ora un altro problema: non avendo il Consiglio approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo 55, non credo possa essere votato questo, che è strettamente legato al precedente.

Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. L'osservazione sui legami dell'articolo 56 con l'articolo 55 è stata posta giustamente in rilievo: una volta che si è deciso di votare il lunedì, è ovvio che si debba accertare se le urne siano integre, se il materiale sia a posto eccetera; è una conseguenza necessaria!

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Condivido il parere espresso dall'onorevole De Magistris. L'articolo 78 del Regolamento statuisce che non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi ed emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dal Consiglio adottate sull'argomento. Ora è chiaro che, se il Consiglio ha approvato la norma che prevede che le votazioni si protraggano per due giorni, non può prendersi in esame un emendamento che tende a sopprimere una norma che è complemento necessario di quella già approvata. Quindi, ritengo che l'emendamento si debba considerare improponibile.

PRESIDENTE. L'articolo 78 del Regolamento parla infatti chiaramente: «Non possono proporsi sotto qualsiasi forma articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate precedentemente. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente». Per le ragioni esposte, non ritengo possibile mettere in votazione l'emendamento. Metto in votazione l'articolo nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 57

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 73, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 58

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 55 e 56, il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiarerà chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 40, 41 e 44, dalla lista di cui all'articolo 43 e dai tagliandi dei certificati e-

lettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel numero 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

ABIS, Segretario:

Art. 59

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalle urne ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presen-

tazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 60

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo 51 ed all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

arlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 61

Salve le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52 e 53, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 52, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 36 e 37.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 62

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 73, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2 dell'articolo 67.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 63

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'articolo 66, e conser-

vato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

I plichi di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

ABIS, *Segretario ff.:*

Art. 64

Le operazioni di cui all'articolo 58 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel numero 2 dell'articolo 58 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 66.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

ABIS, *Segretario ff.:*

Art. 65

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal Segretario in doppia esemplare, firmato in ciascun foglio e sotto scritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge, deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (sia no stati o no attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonchè delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

ABIS, *Segretario ff.:*

Art. 66

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 63 alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con lo estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 64, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'articolo 58, numero 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 67

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito

ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del Cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 64, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 e 66;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma terzo dell'articolo 71.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 68

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale deter-

mina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base alla assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Per quest'effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 69

L'ufficio centrale circoscrizionale pronunci provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2 dell'articolo 67, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 70

Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 71

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal Cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 68.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 75, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 72

Il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 73

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 74

Il consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggior percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 75

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 76

E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 77

Non è ammessa rinuncia o cessione della indennità spettante ai consiglieri regionali a norma dell'articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 78

In relazione al disposto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'ufficio provvisorio e la elezione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 79

Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 12 dicembre 1948, numero 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

I richiami agli articoli del testo unico 5 febbraio 1948, numero 26, contenuti nel decreto presidenziale 12 dicembre 1948, numero 1462,

si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico 30 marzo 1957, numero 361.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 80

La legge regionale 10 agosto 1951, numero 12, relativa alla elezione del Consiglio regionale è abrogata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

ABIS, Segretario ff.:

Art. 81

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 90 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1961 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella A. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la tabella B. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la tabella C. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Dobbiamo riprendere la discussione sull'articolo 8, che abbiamo sospeso questa mattina. Come i colleghi ricorderanno, era in discussione un emendamento presentato dagli onorevoli Pazzaglia, Pinna e Lonzu, i quali poi avevano aderito alla proposta dell'onorevole Presidente della Giunta. Si trattava della dizione della parte finale del primo comma. Il testo della Commissione diceva: «... da parte del rappresentante provinciale del partito o del gruppo politico organizzato», mentre la formula proposta dall'onorevole Presidente della Giunta e alla quale hanno aderito i presentatori dell'emendamento diceva: «... da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato». I proponenti dell'emendamento accettano il testo del Presidente della Giunta?

PAZZAGLIA (M.S.I.). Sì. Concordiamo con la proposta del Presidente della Giunta e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Asquer? Ha facoltà di parlare.

ASQUER (P.S.I.). Ho chiesto la parola per dire semplicemente che non voterò a favore dell'emendamento proposto dal Presidente della Giunta per alcuni motivi. La prima Commissione ha lungamente discusso sulla dizione proposta; la legge nazionale parla di presidente o di segretario del partito, e ciò si spiega, nell'ambito nazionale: un partito potrebbe non avere rappresentanza regionale, e si troverebbe nell'impossibilità, con la dizione proposta, di presentare la lista; non c'è partito, invece, che non abbia un rappresentante provinciale e, se pure non lo avesse, potrebbe sempre delegare una persona.

E' stato portato un esempio, che non manca di fondamento. Nella Provincia di Cagliari i partiti hanno in genere due federazioni, quella di Cagliari e quella di Oristano: quale delle

III LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

22 MARZO 1961

due dovrebbe depositare la lista? Io penso che dovrebbe presentarla la federazione di Cagliari, perchè Cagliari è capoluogo di Provincia; o, comunque, potrebbero presentarla le due federazioni. Se invece parliamo di rappresentante regionale, questa soluzione non è affatto possibile. Queste le ragioni che mi spingono ad approvare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, metto in votazione il primo comma con la modifica proposta dal Presidente della Giunta. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Rimane da discutere un emendamento aggiuntivo, che domani mattina verrà esaminato dalla seconda Commissione. Pertanto, la votazione a scrutinio segreto è rinviata.

Sull'ordine del giorno.

MANCA (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sollecitare la risposta della Giunta ad alcune interrogazioni e interpellanze circa la situazione esistente nel settore autoferrotranviario. Anche oggi, a Cagliari, si è registrata una manifestazione di lavoratori delle autolinee, delle tranvie e dell'industria edilizia, per cui mi pare inopportuno e ingiustificato dilazionare ancora ulteriormente la risposta alle interpellanze e interrogazioni presentate su questo problema sindacale. Esiste un grave stato di tensione, che non è più possibile ignorare; non si possono altresì ignorare le responsabilità che il Consiglio e la Giunta regionale devono assumere in ordine a tutti i pro-

blemi che sollevano le azioni sindacali condotte dai lavoratori.

Rivolgo pertanto viva preghiera al Presidente del Consiglio e agli Assessori interessati perchè facciano inserire all'ordine del giorno le interrogazioni e interpellanze presentate su questa questione.

PRESIDENTE. Per quel che riguarda la Presidenza, si farà tutto il possibile.

PREVOSTO (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Mi associo alle richieste dell'onorevole Manca. Vorrei pregare la Giunta di rispondere con la massima sollecitudine ad una interpellanza presentata dall'onorevole Nioi e da me a proposito degli espropri decisi dall'Autorità militare, con carattere di urgenza e immediato, a carico di centinaia di contadini, piccoli proprietari e pastori, allo scopo di allargare il raggio d'azione del campo dei missili di Perdasdefogu. Si tratta di una situazione di estrema gravità, per cui prego il signor Presidente di invitare la Giunta ad esaminare la possibilità di discutere l'interpellanza nella seduta di domani.

MILIA DINO (P.D.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Vorrei pregare che venisse discussa la interrogazione da me presentata con carattere di urgenza riguardante la situazione economica degli autisti dipendenti dalla Regione, i quali lamentano che non vengano loro corrisposte le ore straordinarie di lavoro, che prestano quotidianamente. Data la situazione e data la lamentela generale (e siccome ritengo che queste richieste siano fondate anche a norma di legge), vorrei pregare lo onorevole Presidente della Giunta, compatibilmente con le esigenze del suo ufficio, di voler rispondere a questa interrogazione entro il più breve termine possibile.

CINGOLANI (P.D.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI (P.D.I.). Mi permetto di pregare il signor Presidente del Consiglio affinché sia posta in discussione la famosa ed importante legge sulle strade vicinali, respinta dal Governo. L'approvazione di questa legge non dovrebbe richiedere molto tempo, perciò prego vivamente l'onorevole Presidente di accogliere la mia richiesta.

PRESIDENTE. Non è stata posta finora all'ordine del giorno perchè la Commissione non ha ancora depositato la relazione; ma poichè i termini sono trascorsi, la metterò ugualmente all'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente della Giunta su una mia interpellanza urgente, accompagnata da interrogazioni e interpellanze di numerosi colleghi di altri settori del Consiglio. Questa interpellanza, che giace da mesi negli uffici della Giunta, riguarda la situazione del Banco di Sardegna. In pratica, su quanto è avvenuto in un settore così importante e vitale per la nostra economia, il Consiglio è rimasto alle notizie più o meno artatamente gonfiate dalla stampa. Si è appreso che vi è un cambio di guardia nella direzione generale dell'Istituto e si parla anche di una erogazione piuttosto consistente, qualcuno parla di 140, altri di 90 milioni; che dovrebbe essere concessa come ben servito, come gratifica particolare per l'operato del direttore generale che chiude la sua carriera. Sappiamo che il giorno 26 di questo mese si deve riunire il Consiglio di amministrazione, cioè l'organo deliberante del Banco, che dovrà decidere anche in merito a questa liquidazione. Vorrei pregare l'onorevole Presidente della Giunta di voler rispondere a queste interpellanze e soprattutto di fornirci notizie che servano a tranquillizzarci.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Desidero richiamare, cortesemente pregare la Giunta di voler rispondere a due mie interpellanze, che ritengo molto importanti. Una riguarda il riordinamento dei servizi di collegamento con le isole minori, presentata all'Assessore ai trasporti, in cui facevo rilevare che con l'accordo raggiunto dalla Società di navigazione Tirrenia per il traghetto di La Maddalena veniva a crearsi una sperequazione nei confronti del traghetto dell'isola di San Pietro, perchè attualmente La Maddalena ha un servizio ogni mezz'ora mentre Carloforte ha tre servizi al giorno. Chiedevo alla cortesia dell'onorevole Assessore di esaminare questo problema e vedere che cosa si potesse fare per mettere le due isole minori in condizioni di parità.

La seconda riguardava un argomento altrettanto importante: la costruzione della Supercentrale, relativamente all'intervento regionale nel settore delle fonti energetiche. Chiedevo, cioè, se la Centrale termoelettrica del Sulcis deve restare a sè stante oppure se, con la istituzione della Supercentrale, si creerà una organizzazione razionale.

Credo che siano argomenti importanti per la Isola, per cui mi permetto di insistere perchè gli onorevoli Assessori vogliano cortesemente prendere in esame i problemi da me proposti per una discussione in quest'aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Penso che senz'altro gli Assessori competenti prenderanno nota delle richieste avanzate e cercheranno di affrettare al massimo la discussione di queste interpellanze, di cui gli onorevoli consiglieri hanno chiesto la trattazione in aula. Per quanto mi riguarda, dirò che la interrogazione urgente dell'onorevole Milia mi è pervenuta tre giorni fa, se non vado errato; comunque, penso che la risposta potrà essere data

III LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

22 MARZO 1961

molto presto. Per quanto riguarda gli espropri nel Quirra, si tratta di una materia per cui la Giunta, la Presidenza ha dovuto richiedere urgenti notizie, delle quali è in attesa; non sono notizie, infatti, che possiamo fornire direttamente. Non appena le notizie saranno pervenute dalle autorità competenti, la Giunta le porterà in Consiglio.

Per quanto riguarda la questione degli autoferrotranvieri, non abbiamo che da ripetere ciò che si è detto stamane. Senz'altro in questa sessione saranno discusse tutte le numerose interpellanze e interrogazioni presentate su questo argomento, e in tale occasione, senza che io faccia perdere ora ulteriore tempo al Consiglio, sarà documentata nei particolari l'azione che

la Giunta regionale ha svolto e quella che in particolare si accingeva a svolgere il suo Presidente allorchè è venuta a mancare la indispensabile collaborazione di alcuni organi sindacali.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1961